

ca' e rimasti di proprietà della Gestione dei rischi di guerra in navigazione in dipendenza degli indennizzi corrisposti ai danneggiati dagli affondamenti.

La convenzione faceva obbligo alla S. Rai. Na. di versare all'Istituto, incaricato per legge di amministrare la gestione sindacata, un deposito cauzionale di L. 15.000, deposito che venne effettuato in titoli di rendita al 3,50%.

Della convenzione, stipulata per il periodo di 10 anni, deve considerarsi, a mente dell'art. 4, sciolta di pieno diritto, a far tempo dal 19 settembre 1938, per scadenza.

Chiusi i conti della gestione, con un saldo attivo di L. 717.182,95, occorre ora procedere allo scioglimento ed alla restituzione alla Società S. Rai. Na. del deposito cauzionale anzidetto e degli interessi su di esso maturati.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di autorizzare lo scioglimento e la restituzione del deposito e degli interessi alla Società S. Rai. Na. di Genova.